



Stazione appaltante

Committente: Comune di Solarolo

Prot. Gen. n.

Class. 06-05

Fasc. 189/2017

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. PEZZANI" SITA IN SOLAROLO VIA MATTEOTTI, 3 – 1° STRALCIO".

GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SATER DI INTERCENT- ER.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina n. 468 del 27/02/2019 Prot. Gen. n. 14691 del 01/03/2019, debitamente esecutiva, e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo, Codice), con il criterio del minor prezzo.

Ai sensi dell'art. 40 del Codice che, a partire dal 18 ottobre 2018, rende obbligatorio per le stazioni appaltanti utilizzare esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente gara si svolgerà sulla piattaforma regionale di e-procurement SATER per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche per l'acquisizione di beni, servizi e lavori messa a disposizione di tutti gli Enti del territorio ai sensi dell'art. 22, comma 4, della Legge Regionale 24 maggio 2014, n. 11 e s.m.i. dalla Regione Emilia Romagna tramite l'Agenzia Intercent-ER.

Per partecipare alla presente gara telematica, l'operatore economico che sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando dovrà registrarsi al Sistema Acquisti Telematici di Intercent-ER (SATER) seguendo le istruzioni delle Guide per l'utilizzo della piattaforma.

Il progetto esecutivo è stato validato in data 25/02/2018 con atto Prot. n. 13311 del 25/02/2018.

Il luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Solarolo, Via Matteotti n. 3.

CIG: 7812534302.

CUP: G11I18000010005.

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Marco Marchini (tel.: 0546691367 – 0546618441, email: marco.marchini@romagnafaentina.it).

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

- 1.1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori per interventi di miglioramento sismico della Scuola primaria "R. Pezzani" sita in Via Matteotti n. 3 nel Comune di Solarolo, come descritti nello schema di contratto e nel capitolato speciale.

Termine per l'esecuzione del contratto: è di 95 giorni (novantacinque) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, come indicato nello schema di contratto.

In materia di consegna e di ordine di sviluppo dei lavori, si richiama espressamente quanto previsto all'art. 4 dello schema di contratto.

1.2. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 260.239,23

- Importo netto a base di gara soggetto a ribasso € 248.633,98 per opere a misura
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 11.605,25

Tutti gli importi indicati nel presente bando devono intendersi IVA esclusa.

Si richiama il progetto dei lavori anche per quanto riguarda l'indicazione dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice.

1.3. Categoria di riferimento ai fini della qualificazione per l'esecuzione dei lavori:

in conformità del progetto esecutivo e dell'art. 216, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (€)	%	Prevalente o Scorporabile
Lavori edili	OG 1	I	169.886,48	65,28	<i>Prevalente</i>
Carpenterie metalliche	OS 18-A	Art. 90 DPR 207/2010	55.351,64	21,27	<i>Scorporabile SIOS ex D.M. n. 248/2016</i>
Infissi	OS 6	Art. 90 DPR 207/2010	35.001,11	13,42	<i>Scorporabile a qualificazione non obbligatoria</i>

Le lavorazioni della categoria OS 18-A, di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.) di cui all'art. 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/11/2016 n. 248. Le lavorazioni della categoria scorporabile OS 18-A non possono essere eseguite da imprese qualificate per la sola categoria prevalente se prive della relativa adeguata qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e DM n. 248/2016. Ai sensi dell'art. 105, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, tale categoria può essere subappaltata nella misura massima del 30% dell'importo della medesima categoria e tale limite, come previsto dall'art. 1, co. 2, del cit. D.M. n. 248/2016, non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Non è ammesso l'avvalimento per le lavorazioni della categoria scorporabile OS 18-A, ai sensi dell'art. 89, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 248/2016.

Le lavorazioni della categoria scorporabile OS 6, a qualificazione non obbligatoria ai fini dell'esecuzione, possono essere eseguite dall'aggiudicatario qualificatosi per la sola categoria prevalente anche se privo della relativa qualificazione. Tali lavorazioni possono essere interamente subappaltate.

Nell'ambito dell'intervento da eseguire sono comprese lavorazioni, che devono essere effettuate direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della prescritta abilitazione, oppure possono essere affidate in subappalto solo ad imprese in possesso delle abilitazioni prescritte dalle normative tecniche di settore, come di seguito specificato:

Tipologia lavori	Importo (€)	Norma di riferimento	Articolo, comma e lettera
Spostamento radiatori e modifica linee di distribuzione riscaldamento	5.000,00	D.M. 37/2008	art.1, c. 2, lettera c)
Smontaggio e montaggio componenti dell'impianto elettrico	3.000,00	D.M. 37/2008	art.1, c. 2, lettera a)

Pertanto non si potrà dare avvio all'esecuzione dei lavori nè stipulare il contratto se l'aggiudicatario non è in possesso delle prescritte abilitazioni/iscrizioni oppure se l'aggiudicatario non abbia dichiarato all'atto dell'offerta di volere subappaltare le lavorazioni sopra individuate ad imprese in possesso delle abilitazioni/iscrizioni prescritte dalle normative tecniche di settore come specificate.

I lavori oggetto di gara possono essere subappaltati nel limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto; in tale limite non è computato il 30% di subappalto delle lavorazioni della categoria scorporabile OS 18-A come previsto da art. 105, co. 5, del Codice e da art. 1, co. 2, Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 248/2016.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 non potrà essere autorizzato il subappalto se il concorrente all'atto dell'offerta non abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

1.4. L'OPERA È FINANZIATA: con risorse proprie del Comune di Solarolo e con contributi ministeriali.

1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura come da schema di contratto.

1.6. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, un'anticipazione pari al 20 per cento del valore del contratto.

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, società, anche cooperative) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici di cui alla lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.3. operatori economici di cui alla lettera c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.4 operatori economici di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle superiori lettere a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti); e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle superiori lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.); f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33) e g) (i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240) dell'art. 45, comma 2, del Codice oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

2.2. Trattandosi di gara telematica da svolgersi sulla piattaforma SATER di Intercent-ER, per poter partecipare, gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti richiesti dovranno registrarsi al Sistema Acquisti Telematici di Intercent-ER (SATER) seguendo le istruzioni delle Guide per l'utilizzo della piattaforma.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata ogni soggetto partecipante alla riunione dovrà essere registrato a SATER.

Per partecipare in forma associata occorrerà compilare nell'area relativa al Bando in oggetto sulla scheda "Busta Documentazione" l'apposita sezione relativa all'RTI, inserendo le mandanti e le informazioni richieste come da istruzioni per la compilazione.

2.3. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice. Si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 80 del Codice.

3.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti del Comune di Solarolo ed Unione della Romagna Faentina che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

3.4. E' vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, co. 20, del Codice.

3.5. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del Codice, la stazione appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass, resa disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P., come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C., e con le modalità di cui agli articoli delle predette delibere.

Pertanto i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", da produrre unitamente alla documentazione prevista per la partecipazione alla gara.

Qualora non fosse possibile effettuare la verifica e il controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati dai concorrenti ed in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai medesimi attraverso il sistema AVCPass a causa di un malfunzionamento del sistema stesso, la stazione appaltante provvederà ad espletare tale verifica direttamente tramite

richiesta agli Enti certificatori ovvero a richiedere direttamente al concorrente la documentazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. La documentazione di gara e copia integrale del progetto (elaborati di progetto esecutivo posti a base di gara ivi compreso lo schema di contratto e il capitolato speciale) in formato pdf sono pubblicati sul profilo committente-sito internet della Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara nonché sulla **piattaforma SATER**.

5.2. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante l'invio di quesiti nell'apposita sezione "*Chiarimenti*" sulla piattaforma SATER entro il **giorno 22 MARZO 2019, ore 13:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutti i quesiti presentati in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte ad eventuali quesiti di rilevanza generale saranno pubblicate in forma anonima nella parte inferiore della tabella "*Chiarimenti*" della piattaforma SATER, nonché sul profilo committente-sito internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

I quesiti andranno inoltrati esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ufficio competente sugli elaborati progettuali: Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina – Servizio Coordinamento LLPP Solarolo e Faenza Edifici, Piazza del Popolo n. 31 – 48018 FAENZA, Geom. Marco Marchini (tel.: 0546691367 – 0546618441, email: marco.marchini@romagnafaentina.it oppure elena.volta@romagnafaentina.it).

5.3. Onde evitare incertezza assoluta sui contenuti dell'offerta, è previsto il sopralluogo obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

5.4. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, a partire dal **giorno 11 MARZO 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: marco.marchini@romagnafaentina.it, elena.volta@romagnafaentina.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo dell'operatore economico e l'indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione.

5.5. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

5.6. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico o da procuratore del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA, in possesso del documento di identità o da soggetto diverso in possesso del documento di identità e munito di delega. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

5.7. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario già costituito, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/direttore tecnico/procuratore di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/direttore tecnico/procuratore di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

5.8. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dal soggetto consorziato indicato come esecutore dell'appalto.

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1. La domanda di partecipazione, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, la dichiarazione sostitutiva ed integrativa ovvero le altre dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere redatti in lingua italiana.

La domanda di partecipazione alla gara, il DGUE, la dichiarazione sostitutiva ed integrativa e le altre eventuali dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., dovranno essere sottoscritte con firma digitale ovvero sottoscritte e presentate in formato Pdf, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000); per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori e, in tal caso, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

6.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.5. La Domanda di partecipazione alla gara (Mod. 1) e la dichiarazione sostitutiva ed integrativa (Mod. 2) in formato Pdf. sono pubblicate sulla piattaforma SATER nonché sul profilo committente-sito internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

Qualora il concorrente non utilizzi i moduli pubblicati, le dichiarazioni rese dal medesimo dovranno comunque contenere tutte le indicazioni e attestazioni richieste dal presente bando e riportate nei moduli pubblicati.

6.6. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice deve essere redatto dall'operatore economico compilando il modulo DGUE in formato word pubblicato dalla stazione appaltante all'interno della piattaforma SATER nonché sul profilo committente-sito internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

6.7. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni e gli elementi necessari indicandone il contenuto.

L'irregolarità essenziale, come da Bando-tipo ANAC n. 1/2017, è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di

attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori/servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
- 6.8. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.7. la stazione appaltante procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- 6.9. Ai sensi art. 83, comma 9, ultimo periodo, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, **per cui il concorrente è escluso**, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 6.10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le altre comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti avverranno tramite la piattaforma SATER.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

8. Subappalto

8.1. I lavori oggetto di gara possono essere subappaltati nel limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto; in tale limite non è computato il 30% di subappalto delle lavorazioni della categoria scorporabile OS 18-A, come previsto da art. 105, co. 5, del Codice e da art. 1, co. 2, Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 248/2016.

Nel caso di subappalto si richiama l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nella Parte II Sezione D del Documento di Gara Unico Europeo DGUE), i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo ovvero che è tenuto a subappaltare per mancanza delle necessarie qualificazioni/abilitazioni a norma di legge prescritte per l'esecuzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è obbligatorio l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) il soggetto aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

8.2. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I soggetti affidatari hanno l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

9. Ulteriori disposizioni

9.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

9.2. È facoltà dell'appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice.

9.3. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

9.4. L'offerta vincolerà il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

9.5. Potrà procedersi all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione ed ogni atto conseguente sono sottoposti alla condizione dell'esito positivo in ordine alla verifica e al controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati dal concorrente risultato migliore offerente ed in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo.

Ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice prima dell'aggiudicazione dell'appalto la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di comprovare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione.

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, indicati dall'operatore economico aggiudicatario nella propria offerta economica come prescritto dall'art 95, co. 10, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, co. 5, lettera d), del Codice.

9.6. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si applica l'art. 86 del Codice.

Per gli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari degli accordi sugli appalti pubblici, si applica l'art. 49 del Codice.

9.7. Il contratto, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto non può essere stipulato per tutto il periodo di sospensione obbligatoria previsto dal comma 11 dell'art. 32 in caso di proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

Nel caso in cui non sia proposto il ricorso previsto dal comma 11 dell'art. 32 la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, e fatta comunque salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito della procedura prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

9.8. Nel caso l'aggiudicatario sia una società di capitali la stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11.05.91, n. 187.

9.9. In materia di esecuzione del contratto, si richiama l'art. 32, comma 13, del Codice.

9.10. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

9.11. La stazione appaltante, ricorrendone le condizioni, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice.

9.12. L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici comunali, alla costituzione della "garanzia definitiva" quale garanzia di esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice, pena, in difetto, la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della garanzia provvisoria costituita dalla garanzia prestata dal concorrente ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice con il documento di cui al paragrafo n. 10 del presente bando, fatti salvi gli eventuali maggior danni.

9.13. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed al relativo contratto sono a carico dell'aggiudicatario come previsto dal presente bando.

9.14. Il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217.

9.15. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare apposita polizza di assicurazione, in attuazione dell'art. 103, comma. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 conforme agli schemi tipo allegati al D.M. 12.3.2004 n. 123.

La misura della somma da assicurare è pari a:

Partita 1 – Opere € 255.000,00

Partita 2 – Opere preesistenti € 1.560.000,00

Partita 3 – Demolizione e sgombero € 250.000,00

ed il massimale minimo della garanzia per responsabilità civile verso terzi deve essere pari a € 500.000,00 come precisato nello schema di contratto e nel capitolato.

In materia di contenuti, modalità e termini della polizza, si richiama lo Schema di Contratto e il capitolato.

9.16. L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici comunali, e in ogni caso prima di procedere alla stipulazione del contratto, ai seguenti adempimenti:

a) costituzione del deposito spese contrattuali da effettuarsi in contanti o assegno circolare intestato all'economista comunale;

b) costituzione della garanzia definitiva quale garanzia di esecuzione, con le modalità e nella misura risultanti dallo schema di contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) costituzione delle prescritte garanzie assicurative, ai sensi dell'art. 103 co. 7, D.Lgs. n. 50/2016 e dello schema di contratto;

pena, in difetto, la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della garanzia provvisoria costituita dalla garanzia prestata dal concorrente ai sensi dell'art. 93 del codice, con il documento n. 10 del presente bando e fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

9.17. **Attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa**

Il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei subappalti e subcontratti con riguardo alle attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della citata legge è fatto d'obbligo per la stazione appaltante ai fini dell'autorizzazione di subcontratti e subappalti concernenti le attività sopra precisate di acquisire la comunicazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose, presso le competenti Prefetture, previsti dall'art. 29 del DL 90/2014 come convertito dalla L. 114/2014.

Nel caso in cui la Prefettura provveda alla sua cancellazione dall'elenco, la stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al sub-contratto o subappalto. L'esecutore al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.

L'esecutore è altresì obbligato ad inserire in ciascun subcontratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l'iscrizione o cancelli il sub contraente o il subappaltatore dall'elenco.

Elenco delle attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni:

- trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania di cantieri.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 5.204,78** corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, **a favore del Comune di Solarolo.**

10.2. Considerato che l'importo della garanzia provvisoria è superiore al limite dell'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) con bonifico, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso la tesoreria del Comune di Solarolo, a titolo di pegno, a favore del committente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) con assegno circolare intestato a Comune di Solarolo regolarmente emesso da istituto di credito autorizzato;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

10.3. La garanzia, comunque prestata, deve essere accompagnata, come previsto dall'art. 93, comma 8 del Codice a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Quanto sopra, ai sensi dell'art. 93, co. 8, ultimo periodo, del Codice, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

10.4.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;

10.4.2. essere prodotta in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansioni di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d. lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del d lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del d.lgs. 82/2005);

10.4.3. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e non potrà essere svincolata prima della stipulazione del contratto.

10.4.4. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

10.4.5. prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del DM n. 31/2018, ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti possono presentare la sola scheda tecnica 1.1, contenuta nell' "Allegato B - Schede tecniche" al suddetto decreto, debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente.

10.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, primo periodo, del Codice, per gli operatori economici in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la richiesta garanzia è ridotta del 50 per cento ed è pari ad € **2.602,39**.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93, comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, terzo periodo del Codice l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia, ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, quinto periodo, è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

10.6. Si precisa che:

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

10.7. Ai sensi del Bando-tipo ANAC n. 1/2017, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del

documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.8 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

11. Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti devono effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel presente bando, il pagamento del contributo, previsto quale condizione di ammissibilità dell'offerta, dalla legge n. 266 del 23/12/2005, art. 1, commi 65 e 67, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad **€ 20,00 (euro venti)** scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1174 del 18/12/2018 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di più soggetti, un consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito o un'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, il prescritto versamento sarà unico per l'intera riunione di concorrenti e potrà essere effettuato da un solo soggetto riunito, mandatario ovvero mandante.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

12. Requisiti di capacità per la partecipazione alla gara

12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

12.1.1 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere: SOA per la categoria **OG1 classifica I**.

12.1.2 Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile **OS 18-A** superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, è necessario il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, inoltre è necessario il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 1 lettere a) e b) del DM 10 novembre 2016 n. 248:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo di € **55.351,48**;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; *(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).*

c) Ai sensi del DM 10 novembre 2016 n. 248 art. 3 comma 1 lett. a) per l'esecuzione delle opere della categoria OS 18-A è necessario il possesso del seguente requisito: avere nel proprio organico personale

tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nella categoria OS18-A, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.

d) adeguata attrezzatura tecnica. Ai sensi del DM 10 novembre 2016 n. 248 art. 3 comma 1) lett. b) è necessario disporre, di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria OS 18-A

Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera b) sopra indicato si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 79 del DPR 207/2010 e pertanto la documentazione a comprova è costituita da:

- bilancio o modello unico corredato da relativa nota di deposito e dichiarazione IVA;
- dichiarazione, riferita ai 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, sulla consistenza dell'organico distinto nelle varie qualifiche (operai ed impiegati) nonché, in caso di imprese individuali e società di persone, dichiarazione sul valore della retribuzione del titolare e dei soci determinata ai fini della contribuzione INAIL con precisazione se si tratta di soggetti assimilabili a operai o impiegati;
- modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi (modelli 770).

Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera c) sopra indicata: la dimostrazione dovrà avvenire tramite presentazione di attestazione di qualificazione per le norme UNI-EN ISO 3834 e UNI EN 1090 1:2012, rilasciate da organismi riconosciuti.

Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) sopra indicata, il titolo inerente la disponibilità dello stabilimento è dimostrato: con presentazione del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento;

L'attestazione di qualificazione rilasciata da **SOA** regolarmente autorizzata, per la categoria OS 18-A, costituisce elemento sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 3 del DM 10 novembre 2016 n. 248 ai fini della partecipazione.

Le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS 18-A non possono essere eseguite direttamente dal concorrente, singolo o riunito, in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo dei relativi adeguati requisiti di qualificazione di cui sopra. Le stesse possono essere affidate in subappalto, nel limite del 30% della stessa categoria, ad imprese in possesso della relativa qualificazione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 92, co. 7, del D.P.R. n. 207/2010, il concorrente, singolo o riunito, che non possiede i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 per l'intero importo della categoria OS 18-A indicato nel presente bando, può subappaltare i lavori di detta categoria nella percentuale massima del 30% del suo importo, deve possedere i requisiti mancanti relativi alla categoria OS 18-A e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente e deve essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 sopra riportati con riferimento alla quota percentuale dell'importo dei lavori non subappaltati, nella misura minima del 70%.

In tal caso, poiché il ricorso al subappalto deve avvenire nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 che impone l'indicazione, da parte del concorrente, dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità per l'aggiudicatario di ricorrere al subappalto, deve essere indicata in sede di offerta la volontà di subappaltare la percentuale dei lavori della suddetta categoria OS 18-A

per la quale il concorrente non possiede integralmente i requisiti, entro il limite del 30%, pena l'esclusione dalla gara.

12.1.3 Per le lavorazioni della categoria scorporabile **OS 6**, a qualificazione non obbligatoria è sufficiente la qualificazione nella categoria OG1 classifica I.

12.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente bando devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, in conformità dell'art. 92, co. 2, del D.P.R. 207/2010, con obbligo per ciascuna impresa riunita di possedere per i lavori della categoria OG1 l'attestato rilasciato da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per classifica adeguata ai lavori da assumere. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

12.1.5. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi di cui all'art. all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente bando devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

12.1.6. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alla categoria scorporabile possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

12.2. In attuazione del disposto dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete o in forma di GEIE di cui all'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Non è ammesso l'avvalimento per le lavorazioni della categoria scorporabile OS 18- A, ai sensi dell'art. 89, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 248/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il

nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso si voglia ricorrere all'avvalimento, sulla scheda "Busta Documentazione" della piattaforma SATER bisognerà selezionare "SI" alla domanda "Ricorri all'Avvalimento" e inserire l'ausiliaria come da sistema.

Si precisa che secondo la procedura del sistema di acquisti telematici SATER, l'ausiliaria dovrà essere registrata alla piattaforma SATER.

12.3. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell'art. 89, co. 7, del Codice. Si richiama inoltre l'art. 89, co. 8, del Codice.

12.4. Ai sensi del bando tipo ANAC n. 1/2017, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1. L'offerta e la documentazione a corredo devono essere presentate entro il **giorno 3 APRILE 2019, ore 13:00.**

Eventuali offerte pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato **verranno escluse** in quanto considerate irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b), del Codice.

L'offerta e la documentazione a corredo devono essere redatte e trasmesse al Sistema seguendo i diversi passaggi sequenziali della procedura guidata della piattaforma di e-procurement SATER, che consentono di predisporre:

- Busta virtuale "A - Documentazione";
- Busta virtuale "B - Offerta economica".

Il Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per gli Operatori economici e le istruzioni presenti sulla piattaforma SATER forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e tempestiva presentazione dell'offerta.

13.2. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara ai sensi art. 59 del Codice.

14. Criterio di aggiudicazione

14.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione"

Nella busta virtuale "A - Documentazione" devono essere contenuti i seguenti documenti amministrativi:

15.1. **Domanda di partecipazione** redatta in lingua italiana contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

Nel caso che l'operatore economico intenda partecipare in forma associata dovrà compilare sulla scheda "Busta Documentazione" l'apposita sezione relativa all'RTI inserendo le mandanti e le informazioni richieste come da istruzioni per la compilazione.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta e presentata in formato Pdf, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore/sottoscrittori, in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000), con invio telematico tramite il sistema informatico SATER.

Modalità di invio della domanda: INVIO TELEMATICO tramite Sistema SATER, previo inserimento della stessa nella scheda "Busta Documentazione".

15.2. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del Codice.

Il concorrente dovrà compilare il modello DGUE in formato word pubblicato dalla stazione appaltante all'interno della piattaforma SATER nonché sul profilo committente-sito internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

15.2.1. Il DGUE dovrà essere compilato dal concorrente unicamente nelle **Parti II, III, IV e VI**, nel seguente modo:

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, costituiti e non costituiti, ciascun operatore economico della riunione deve compilare, firmare e presentare un DGUE distinto e compilato secondo le indicazioni sotto indicate recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV e VI.

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), e lettera c), del Codice (consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro), il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Nella **Parte II: "Informazioni sull'operatore economico"**, dovranno essere compilate unicamente le **Sezioni A, B, C e D**.

Sezione A: "Informazioni sull'operatore economico" dovranno essere indicati i dati ivi previsti ed esattamente: i "**Dati identificativi**" (nome, partita IVA, indirizzo postale, persone di contatto); **se l'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media**; le "**Informazioni generali**" (eccettuate quelle relative all'**appalto riservato**), **indicando, l'attestazione SOA, gli estremi dell'attestazione SOA e le categorie di qualificazione** alle quali si riferisce l'attestazione; e la "**Forma della partecipazione**" (il ruolo dell'operatore economico partecipante alla riunione andrà specificato in ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, costituiti e non costituiti). Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, co.2, lettere b) e c) si dovrà indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui al sopra citato art. 45, co. 2 lettera b) o c), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Sezione B: "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" dovrà essere compilata la sezione con le informazioni richieste con riferimento al legale rappresentante.

Sezione C: Dovrà essere compilato il riquadro "Affidamento". In caso di avvalimento, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto dell'avvalimento. **Non è ammesso l'avvalimento per le lavorazioni della categoria scorporabile OS 18-A, ai sensi dell'art. 89, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 248/2016.**

Il concorrente che in questa sezione ha risposto in senso affermativo alla domanda sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del Codice - Avvalimento), deve presentare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto per ogni impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dalla stessa, riportante le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II e dalla Parte III Sezione A, B, C e D.

In caso di avvalimento di cui sopra, il concorrente, oltre a presentare insieme al proprio DGUE il DGUE dell'impresa ausiliaria, dovrà allegare e inserire nella busta "A" quanto previsto dall'art. 89 del Codice:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente il requisito di partecipazione per il quale intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa ausiliaria, con la quale:

1) si obbliga, verso il concorrente e verso il Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

2) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice.

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti, che devono essere specificati a pena di nullità, e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, secondo periodo, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

d. PASSOE dell'ausiliaria;

- **Sezione D:** per i subappalti, il concorrente dovrà indicare i lavori o le parti di opere e servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo ovvero che è tenuto a subappaltare per mancanza delle necessarie qualificazioni/abilitazioni a norma di legge prescritte per l'esecuzione, in conformità da quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è obbligatorio l'indicazione della terna dei subappaltatori

Nella Parte III: "Motivi di esclusione", dovranno essere compilate le Sezioni A, B, C e D:

- le attestazioni di cui alla **Sezione A:** "Motivi legati a condanne penali" del DGUE si riferiscono ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE che, nel Codice sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1. Le attestazioni devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, primo periodo, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

Dovranno essere inseriti, come da DGUE allegato, i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e la relativa durata.

Le medesime attestazioni di cui alla Parte III Sezione A: "Motivi legati a condanne penali" devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, primo periodo, del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. (Principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 21/2012 e n. 10/2012).

E' necessario, nel caso in cui le condanne si riferiscono ai cessati dalla carica, indicare le misure di autodisciplina adottate dall'operatore economico atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- la Sezione B: "Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali" si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali previsti al comma 4 del citato art. 80 del Codice. Inoltre, alla lettera d), nel caso l'operatore economico ha ottemperato o ottempererà agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

- la Sezione C: "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice. Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, per le fattispecie previste al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80 compilare tutte le lettere a, b, c, d.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) del Codice; occorre indicare le tipologie di illecito.

L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi e' contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice. Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

A tutte le fattispecie di cui alla presente Sezione, si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre, nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali ipotesi, specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

- la Sezione D: "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente Aggiudicatore" - "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale": riguarda le cause di esclusione contemplate nel comma 2; comma 5 lettere f), g), h), i), l) ed m) dell'art. 80 del Codice, nonché il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) si riferiscono ai soggetti previsti dall'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning. Relativamente alle altre fattispecie di cui alle lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, e' necessario indicare, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, la fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del cit. art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Solarolo e dell'Unione della Romagna Faentina, che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune e dell'Unione nei confronti del medesimo operatore economico.

- nella Parte IV: "**Criteri di selezione**", dovrà essere compilata **unicamente la Sezione C, punto 1a), con esclusivo riferimento alle lavorazioni della categoria scorporabile OS 18-A (SIOS), indicando nella parte "Risposta" :**

per le imprese singole o per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneo di più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)

- che il concorrente è in possesso dei prescritti requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 3 comma 1 lettere a) e b) del DM 10 novembre 2016 n. 248 e precisamente:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore all'importo dei lavori della categoria OS 18-A da eseguire pari ad € _____ ;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto a);

c) avere nel proprio organico il seguente personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nella categoria OS18-A, *(indicare n. e specializzazione del personale tecnico specializzato)* _____ nonché, poiché previsto dalle norme tecniche di riferimento, in possesso delle seguenti attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti *(indicare le attestazioni e da quali organismi riconosciuti sono state rilasciate)* _____.

La dimostrazione del sopraelencato requisito dovrà avvenire tramite presentazione di attestazione di qualificazione per le norme UNI-EN ISO 3834 e UNI EN 1090 1:2012, rilasciate da organismi riconosciuti.

d) adeguata attrezzatura tecnica necessaria all'esecuzione dell'appalto.

Disponibilità per l'intero svolgimento dell'appalto di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria OS 18-A, del quale sono fornite le seguenti indicazioni identificative: ubicazione stabilimento _____ Titolo di disponibilità dello stabilimento _____

(per ciascuna impresa - mandataria e mandanti - facente parte del concorrente riunito)

- che ai fini dei richiesti requisiti complessivi tecnico-organizzativi di qualificazione l'impresa dichiarante concorre al possesso dei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:

- importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara pari a € _____
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara pari a € _____
- avere nel proprio organico il seguente personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nella categoria OS18-A, (*indicare n. e specializzazione del personale tecnico specializzato*) _____ nonché, poiché previsto dalle norme tecniche di riferimento, in possesso delle seguenti attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti (*indicare le attestazioni e da quali organismi riconosciuti sono state rilasciate*) _____ **La dimostrazione del sopraelencato requisito dovrà avvenire tramite presentazione di attestazione di qualificazione per le norme UNI-EN ISO 3834 e UNI EN 1090 1:2012, rilasciate da organismi riconosciuti.**

Nel caso in cui le imprese (singole o mandatarie o mandanti) dichiaranti siano in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata relativa alla categoria OS 18-A, le stesse dovranno compilare solo la parte II sez. A nella parte relativa all'iscrizione dell'operatore economico in elenchi ufficiali di imprenditori o al possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati.

Il concorrente deve sottoscrivere il DGUE in calce alla Parte VI: Dichiarazioni finali.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma digitale ovvero sottoscritte e presentate in formato Pdf, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore/sottoscrittori, in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000), con invio telematico tramite il sistema informatico SATER.

Modalità di invio del DGUE: INVIO TELEMATICO tramite Sistema SATER, previa compilazione del modulo DGUE pubblicato dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera f-bis), del Codice, è escluso il concorrente che presenti nella procedura di gara in corso, documentazioni o dichiarazioni non veritiere.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, può chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura di gara, tutti i documenti complementari o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 12 del presente bando.

15.3. **Dichiarazione sostitutiva ed integrativa**

Redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti ovvero non ancora costituiti, ogni concorrente riunito dovrà redigere e presentare la dichiarazione sostitutiva ed integrativa di cui al presente punto, sottoscritta dal legale rappresentante.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali **dichiara** per l'operatore economico rappresentato:

- la denominazione/ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale e/o partita iva, il numero di telefono e del fax, la PEC, la matricola INPS e relativa sede competente, il codice INAIL e la relativa posizione assicurativa territoriale, codice impresa ed eventuale codice cassa della CASSA EDILE ove ha sede l'impresa, e l'attestazione di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. con indicazione del numero di iscrizione.

Dovrà essere dichiarata la natura dell'operatore economico partecipante alla gara, tra le forme ammesse dall'art. 45, comma 2, lett. a, b), c), e art. 45, comma 1, del Codice.

Nella dichiarazione sostitutiva ed integrativa il concorrente **dichiara** altresì:

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), lett. f-bis) e f-ter), del Codice;

b) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;

c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

d) di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare il capitolato e lo schema di contratto, con specifico riferimento agli obblighi, oneri e condizioni posti dai medesimi a carico dell'aggiudicatario;

e) di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento dell'Unione ed i Comuni della Romagna Faentina, approvato con atto di Giunta n. 245 del 13.12.2018, per quanto compatibili, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, e di essere altresì a conoscenza della clausola contrattuale che prevede la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici;

f) indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;

g) attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e che i dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana;

h) *Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267*

indica, ad integrazione di quanto indicato nella Parte III, Sezione C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

- **attesta:**

- 1)** avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- 2)** di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori come da dichiarazione di avvenuto sopralluogo allegata;
- 3)** di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 4)** di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 5)** di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 6)** di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

La dichiarazione sostitutiva ed integrativa dovrà essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta e presentata in formato Pdf, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore/sottoscrittori, in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000), con invio telematico tramite il sistema informatico SATER.

Modalità di invio della dichiarazione: INVIO TELEMATICO tramite Sistema SATER, previo inserimento della stessa nella scheda "Busta Documentazione".

15.4 **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 20,00 (euro venti) di cui al punto 11 del presente bando.**

Modalità di invio della ricevuta: INVIO TELEMATICO tramite Sistema SATER, previo inserimento della stessa nella scheda "Busta Documentazione".

15.5. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C.

Modalità di invio del PASSOE: INVIO TELEMATICO tramite Sistema SATER, previo inserimento dello stesso nella scheda "Busta Documentazione".

15.6. Allega **documento attestante la garanzia provvisoria** di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 8 secondo periodo, del Codice per le microimprese, le piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Modalità di invio della garanzia in formato elettronico: INVIO TELEMATICO tramite Sistema SATER, previo inserimento della stessa nella scheda "Busta Documentazione".

Modalità di invio della garanzia in formato cartaceo: INVIO TRADIZIONALE tramite spedizione con raccomandata del servizio postale o posta celere in busta chiusa indicante il mittente e con indicazione dell'oggetto della presente gara o consegna tramite corriere o a mano al seguente indirizzo: **Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31 - 48018 Faenza (RA)**. La garanzia deve pervenire entro la data di scadenza prevista dal presente bando per la presentazione dell'offerta.

La consegna tramite corriere o a mano dovrà avvenire all'Ufficio Archivio-Protocollo, 1° piano, negli orari di ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8:30 - 12:30; martedì e giovedì ore 8:30 - 12:30 e ore 15:00 - 16:30; e presso il Comando Polizia Municipale, Via Balianico n. 3, Faenza, al di fuori degli orari d'ufficio.

15.7 Dichiarazione sostitutiva da presentarsi se si beneficia della riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice con la quale il concorrente attesta:

1. il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero allega copia conforme della suddetta certificazione (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, 1° periodo, dell'art. 93 del Codice*).
2. il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, 3° periodo, dell'art. 93 del Codice*).
3. di avere sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, 5° periodo, dell'art. 93 del Codice*).

L'operatore documenta il possesso dei requisiti dichiarati mediante certificazione/documentazione, in originale o copia autentica conforme all'originale.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 93, comma 7, secondo periodo, si applica la riduzione del 50% della garanzia provvisoria, non cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo del suddetto comma 7, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta e presentata in formato Pdf, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore/sottoscrittori, in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000), con invio telematico tramite il sistema informatico SATER.

Modalità di invio della dichiarazione: INVIO TELEMATICO tramite Sistema SATER, previo inserimento della stessa nella scheda "Busta Documentazione".

15.8. Dichiarazione rilasciata dalla Stazione Appaltante attestante la previa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori.

Modalità di invio della dichiarazione: INVIO TELEMATICO tramite sistema SATER, previo inserimento della stessa nella scheda "Busta Documentazione".

15.9. DOCUMENTI DA ALLEGARE PER I RAGGRUPPAMENTI, I CONSORZI ORDINARI LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE E I GEIE

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà essere inviato telematicamente:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun concorrente.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti dovrà essere inviato telematicamente:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio o GEIE di ciascun concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti dovrà essere inviata telematicamente:

- dichiarazione resa e sottoscritta da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione alla riunione di ciascun concorrente.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 dovrà essere inviato telematicamente:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 dovrà essere inviato telematicamente:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato del contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti dovrà essere inviato telematicamente:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

(O, in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma digitale ovvero sottoscritte e presentate in formato Pdf, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore/sottoscrittori, in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000), con invio telematico tramite il sistema informatico SATER.

Modalità di invio del mandato, atti costitutivi, statuto e dichiarazione: INVIO TELEMATICO tramite Sistema SATER, previo inserimento degli stessi nella scheda "Busta Documentazione".

15.9.1 Ai sensi dello schema di contratto, il mandato deve contenere le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia derivanti dalla L. 13.08.2010, n. 136 da parte di ciascuna mandante, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese, e da parte della mandataria, nei pagamenti da effettuarsi verso le mandanti.

16. Contenuto della Busta "B" - Offerta economica"

16.1. La busta virtuale "B - Offerta economica" deve contenere **a pena di esclusione** l'Offerta economica segreta ed incondizionata in lingua italiana e dev'essere formulata nei seguenti termini.

Il concorrente dovrà compilare l'offerta economica nella scheda predisposta dal sistema informatico SATER, inserendo:

- il ribasso percentuale rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, tenendo conto che l'importo netto a base di gara soggetto a ribasso è di € 248.633,98 (esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 11.605,25 ed esclusa IVA), con un numero di decimali massimo di 2.

- stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza, ai sensi dell' articolo 95, comma 10, del Codice, con un numero di decimali massimo di 2.

- stima dei propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, con un numero di decimali massimo di 2.

Dopo l'inserimento di tutti gli elementi dell'offerta e generato il PDF della Busta Economica, il file deve essere sottoscritto con firma digitale e caricato nel sistema per essere allegato.

16.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario, in nome e per conto proprio e dei mandanti, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito prima della presentazione dell'offerta, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto che andrà a riunirsi nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito.

Nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:**

a) se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, l'offerta economica dev'essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, l'offerta

economica dev'essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune privo del potere di rappresentanza** o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** l'offerta economica dev'essere sottoscritta digitalmente **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento già costituito)** dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)** da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso di offerta sottoscritta da procuratore, alla stessa dovrà essere allegato originale o copia autentica della procura, qualora la procura non sia stata già presentata unitamente alla documentazione da presentare a corredo dell'offerta.

16.3. In ogni caso, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara ai sensi art. 59 comma 4, lett. c), del Codice.

17. Procedura di aggiudicazione

17.1 Operazioni di gara

17.1.1. **Il giorno 5 APRILE 2019 alle ore 9:00 e seguenti** in seduta pubblica presso la Sede della Stazione Appaltante dell'U.R.F. - Faenza, Unità operativa Contratti, avrà luogo l'apertura dei plichi informatici secondo le procedure delle gare telematiche sulla piattaforma di e-procurement SATER di Intercent-ER. L'esame delle offerte si svolgerà attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste.

17.1.2. In tale seduta verranno effettuate le seguenti operazioni.

Il Dirigente verifica la regolarità dei plichi informatici pervenuti in termine e la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata secondo le modalità previste dal presente bando al successivo punto 17.2, e procederà all'ammissione ed alle eventuali esclusioni dei candidati. Il Dirigente dichiarerà chiusa la seduta pubblica e predisporrà per la pubblicazione prevista dal secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 29 del Codice e contestualmente per la comunicazione ai concorrenti prevista dal comma 3 dell'art. 76 del Codice del verbale della seduta pubblica, con natura di provvedimento di ammissione ed esclusione, in cui sono dichiarate le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti e relative motivazioni.

Il Dirigente darà altresì comunicazione della data ed ora della successiva seduta pubblica. La comunicazione avverrà tramite la piattaforma SATER, nonché mediante pubblicazione sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara, almeno 2 giorni prima della data fissata.

17.1.3 Nella successiva seduta pubblica, comunicata come al punto 17.1.2., il Dirigente procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche sulla piattaforma SATER, dando lettura dei ribassi offerti.

17.1.4. Consultate tutte le Buste Economiche sarà possibile effettuare il "*Calcolo Economico*" per ottenere la graduatoria.

17.1.5. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici provvederà, successivamente, all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi cui all'art. 97, comma 2, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice.

In caso di un numero di offerte ammesse inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica, e si provvederà alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di anomalia già determinata come sopra ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice. In presenza di meno di 5 offerte ammesse, i criteri dell'art. 97, comma 2, del Codice non trovano applicazione ai sensi del comma 3-bis) dell'art. 97 del Codice.

E' fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 17.3 del presente bando.

17.1.6. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Dirigente redigerà la graduatoria definitiva, con proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

17.1.7. In ogni caso si applica quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del Codice.

17.2. Verifica della documentazione amministrativa

17.2.1. Il Dirigente, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) ad ammettere e ad escludere i concorrenti nel caso in cui non si rendesse necessario procedere alla regolarizzazione / integrazione ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice;
- e) nel caso in cui si rendesse necessario, ai sensi e nei termini del comma 9 dell'art. 83, procedere alla regolarizzazione/integrazione degli elementi e delle dichiarazioni invitando i concorrenti a rendere, integrare o regolarizzare gli elementi e le dichiarazioni necessarie, nel termine non superiore a 10 giorni, la seduta sarà sospesa e il Dirigente, nella stessa seduta pubblica, darà comunicazione della data ed ora di prosecuzione della medesima. Comunque la comunicazione ai concorrenti della data di prosecuzione della seduta pubblica avverrà tramite la piattaforma SATER nonchè mediante pubblicazione sul profilo committente-sito Internet dell'U.R.F.: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

Nella seduta pubblica successiva, il Dirigente provvederà all'ammissione e all'esclusione dei concorrenti, all'esito del soccorso istruttorio ai sensi art. 83, comma 9, del Codice. Comunque, saranno esclusi i concorrenti che pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

17.3. Verifica di anomalia delle offerte

17.3.1. Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, il Dirigente procederà, nella seduta pubblica, ad individuare le offerte anormalmente basse applicando, per il calcolo della soglia, il metodo sorteggiato tramite la piattaforma SATER, tra quelli indicati dal medesimo art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).

Il calcolo dell'anomalia viene effettuato automaticamente dalla piattaforma SATER.

Come da linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 e pubblicate sulla Gazzetta n. 69 del 23/3/2018 (e relativa relazione AIR pubblicata sul sito ANAC con riferimento ai principi individuati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19 settembre 2017 e con riferimento alla pronuncia del Consiglio di Stato Sez. V, nella sentenza n. 435 del 23 gennaio 2018 e alla pronuncia dell' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 30 agosto 2018), per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, si precisa che:

- il così detto *taglio delle ali*, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale di legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto *taglio delle ali*;

- che le offerte con identico ribasso percentuale avranno lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali sia nel caso in cui si collochino all'interno di esse;

- che in caso di sorteggio del metodo di cui all'art. 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto *taglio delle ali*, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi.

A prescindere dal metodo sorteggiato, ai fini del calcolo dell'anomalia, verranno presi in considerazione i primi due decimali dei ribassi offerti.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare che il calcolo della soglia dell'anomalia effettuato automaticamente dalla piattaforma SATER sia conforme alle indicazioni sopra riportate.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici provvederà, successivamente, all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. In tal caso si provvederà alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di anomalia già determinata come sopra ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, tramite il RUP.

In presenza di meno di 5 offerte ammesse, i criteri di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 97, comma 2, del Codice non trovano applicazione ai sensi del comma 3-bis) dell'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

17.3.2. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

a) verificando la prima migliore offerta e qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti del successivo miglior offerente, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala;

b) il RUP richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

c) si assegna all'offerente un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

d) verranno esaminati in seduta riservata gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, si richiedono per iscritto ulteriori precisazioni;

e) si assegna all'offerente un termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;

f) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il RUP convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

g) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;

h) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta anormalmente bassa come previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice.

18. Definizione delle controversie

18.1. Per le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si richiama l'art. 21 dello schema di contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

18.2. Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR dell'Emilia Romagna, Sez. Bologna, nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e dall'art. 29 comma 1 secondo periodo del Codice.

19. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando.

I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana.

Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è l'Unione della Romagna Faentina.

**IL COORDINATORE DELLA STAZIONE APPALTANTE
DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DIRIGENTE SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI
(Avv. Pierangelo Unibosi)**